**Cass. Pen., Sez. VII, n. 25215 del 19/5/2017 – Pres. Savani – Est. Scarcella – Ric. C.M.**

**ARIA** – Inosservanza delle prescrizioni dell’autorizzazione: è necessaria la lesione del bene giuridico tutelato?

*La contravvenzione di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni (art. 256, comma quarto, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152) è reato formale di pericolo, il quale si configura in caso di violazione delle prescrizioni imposte per l'attività autorizzata di gestione di rifiuti, non essendo richiesto che la condotta sia anche idonea a ledere in concreto il bene giuridico tutelato dalla fattispecie incriminatrice. Detto principio è estensibile anche alla materia dell'inquinamento atmosferico attesa l'identità di ratio sottesa ad ambedue le violazioni. Quanto sopra, del resto, è confermato anche in materia di A.I.A. laddove si è affermato che in tema di inquinamento atmosferico il reato contravvenzionale di mancata osservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione alle immissioni nell'atmosfera (art. 13, comma 1, del D.L.G. 4 agosto 1999 n. 372, oggi art. 29-quattuordecies, d.lgs. n.152 del 2006), in particolare per omessa o irregolare tenuta del "registro di autocontrollo", è configurabile anche se gli autocontrolli siano stati regolarmente effettuati alle date previste, atteso che allo stato attuale della legislazione, in specie in quella ambientale, non può farsi validamente richiamo al cd. principio di offensività per escludere la configurabilità del suddetto reato, sulla sola base del rilievo della mancanza di offesa concreta all'ambiente (fattispecie relativa al reato di cui all’art. 279, d.lgs. 152/2006 per la violazione delle prescrizioni attinenti ad un punto di emissione diverso da quello autorizzato in cui l’attività avrebbe dovuto svolgersi).*

**Ordinanza**

**Ritenuto in fatto**

1. Con sentenza emessa in data 24/07/2015, il tribunale di Frosinone dichiarava il C. colpevole del reato di cui all'art. 279, co. 2, T.U.A., condannandolo alla pena di 600 € di ammenda, in relazione a fatti accertati in data 10.11.2010.

2. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato a mezzo di difensore abilitato, deducendo tre motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione *ex* art. 173 disp. att. cod. proc. pen. In particolare si evoca:

a) con il primo ed il secondo motivo — da trattarsi congiuntamente attesa l'omogeneità dei profili di doglianza ad essi sottesa - il vizio di cui all'art. 606, lett. b) cod. proc. pen. in relazione all'art. 279 T.U.A. per insusisstenza degli elementi costitutivi del reato e per l'inidoneità offensiva della condotta;

b) con il terzo motivo, il vizio di cui all'art. 606, lett. b), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 133 e 163 c.p., sotto il profilo dell'eccessività della pena e del mancato riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale.

**Considerato in diritto**

3. Il ricorso è inammissibile.

4. Quanto al primo motivo, si sostiene che il reato non fosse configurabile in quanto non erano ancora decorsi 30 gg. concessi per l'adeguamento alla data dell'accertamento e, inoltre, che le emissioni non erano state sottoposte a misurazione.

Il motivo è manifestamente infondato in quanto la sentenza chiarisce che gli operai della ditta stavano provocando emissioni atmosferiche lavorando all'esterno, dunque lontano dal punto E1 in cui le emissioni erano invece autorizzate, benché l'impianto non fosse ancora completato. Il motivo è quindi privo di pregio, non rilevando né la questione del mancato decorso del termine dei 30 gg. in quanto l'attività veniva svolta in un punto dell'impianto non autorizzato, né la questione della mancata misurazione per la natura di reato di pericolo del reato *de quo.* Quanto, infatti, alla correlata questione della inidoneità offensiva, si osserva che si trattava nel caso di specie della contestata violazione delle prescrizioni attinenti ad un punto di emissione diverso da quello autorizzato in cui l'attività avrebbe dovuto svolgersi, dovendosi a ciò aggiungere che la natura di reato di pura condotta non richiede per la sua configurabilità l'idoneità a ledere in concreto il bene oggetto di tutela penale. Sul punto, la giurisprudenza di questa stessa Sezione ha infatti affermato che la contravvenzione di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni (art. 256, comma quarto, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152) è reato formale di pericolo, il quale si configura in caso di violazione delle prescrizioni imposte per l'attività autorizzata di gestione di rifiuti, non essendo richiesto che la condotta sia anche idonea a ledere in concreto il bene giuridico tutelato dalla fattispecie incriminatrice (Nella specie i rifiuti venivano trasportati su un mezzo, protetti solo da un telo traforato in quanto le condizioni meteorologiche non esponevano il carico ad alcun agente atmosferico, in violazione di apposita prescrizione autorizzativa che imponeva un'idonea copertura: Sez. 3, n. 6256 del 02/02/2011 - dep. 21/02/2011, Mariottini e altro, Rv. 249577). Detto principio, pur riferito alla affine materia dei rifiuti, è estensibile anche alla materia dell'inquinamento atmosferico attesa l'identità di *ratio* sottesa ad ambedue le violazioni. Quanto sopra, del resto, è confermato anche in materia di A.I.A. laddove si è affermato che in tema di inquinamento atmosferico il reato contravvenzionale di mancata osservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione alle immissioni nell'atmosfera (art. 13, comma 1, del D.L.G. 4 agosto 1999 n. 372, oggi art. 29-quattuordecies, d.lgs. n.152 del 2006), in particolare per omessa o irregolare tenuta del "registro di autocontrollo", è configurabile anche se gli autocontrolli siano stati regolarmente effettuati alle date previste, atteso che allo stato attuale della legislazione, in specie in quella ambientale, non può farsi validamente richiamo al cd. principio di offensività per escludere la configurabilità del suddetto reato, sulla sola base del rilievo della mancanza di offesa concreta all'ambiente (Sez. 3, n. 44161 del 23/10/2001 - dep. 10/12/2001, Zucchini A, Rv. 220624).

5. Quanto al residuo motivo, è manifestamente infondata la censura relativa al trattamento sanzionatorio, posto che la sentenza motiva evidenziando le ragioni per le quali la pena era stata determinata in prossimità del massimo edittale e, quanto al mancato riconoscimento del beneficio di cui all'art. 163, c.p., la stessa sentenza evidenzia come i precedenti penali fossero ostativi al riconoscimento di qualsiasi beneficio.

6. Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, non emergendo ragioni di esonero, al pagamento a favore della Cassa delle ammende, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma che si stima equo fissare in euro 2000,00 (duemila/00).

7. L'inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen. (Nella specie la prescrizione del reato maturata successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso: Sez. U, n. 32 del 22/11/2000 - dep. 21/12/2000, D. L, Rv. 217266).

[…]